



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Borgo San Lorenzo, 29.10.2014

Alle Aziende Clienti.
Loro Sedi.

Oggetto: Obblighi di comunicazione in caso di assegnazione di veicoli aziendali: AGGIORNAMENTI.

Facciamo seguito alla nostra circolare del 23.10 u.s. poiché a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di comunicare la disponibilità in capo ad un soggetto di un veicolo non a lui intestato per più di 30 giorni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una ulteriore circolare che alleggerisce gli obblighi dei datori di lavoro che assegnano la auto ai propri dipendenti.

Queste, in breve, le precisazioni fornite.

Innanzitutto viene chiarito che l'utilizzo per un periodo superiore a 30 giorni va inteso come un periodo computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca in un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari consecutivi.

La precisazione più importante, però, è quella che secondo il Ministero il comodato che genera l'obbligo di comunicazione deve essere a titolo gratuito, pertanto "è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo". Inoltre viene ribadito che anche nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Pertanto la circolare **ESCLUDE** dall'ambito di applicazione della normativa:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in fringe-benefit (poiché in tal caso non ricorre il caso di comodato venendo meno il carattere della gratuità);
- al di fuori dei casi di fringe-benefit, l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali come ad esempio veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente anche per fini privati (poiché in tal caso viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo);
- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale (poiché in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo, ma anche la continuità temporale).

La circolare precisa anche che le istruzioni operative sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda.

Pertanto l'unico caso di veicoli aziendali in cui sussiste l'obbligo di annotazione del nome del dipendente (o assimilato) si ha quando il veicolo viene assegnato esclusivamente per uso privato.

In caso di veicoli aziendali non di proprietà (esempio locazione senza conducente) dovrà essere annotato il nome dell'Azienda e solo nel caso in cui poi l'azienda assegni il mezzo ad un dipendente per uso esclusivamente privato dovrà essere fatta la comunicazione per annotare tale situazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo con l'occasione Distinti Saluti.

STUDIO PINI & ASSOCIATI



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale